



COMUNE DI SASSARI

Deliberazione del Consiglio Comunale

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TARI (TASSA RIFIUTI) ANNUALITÀ 2020 -

Sessione straord. urgente convocazione prima seduta pubblica

L'anno duemilaventi addì sette del mese di luglio

in Sassari e nella "Sala Langiu" del Comando di Polizia municipale previ avvisi, diramati a termini di regolamento, si è riunito il Consiglio di questo Comune e sono intervenuti i Signori:

	Pres.	Ass.		Pres.	Ass.		Pres.	Ass.
Alivesi Manuel	P	-	Di Guardo Grazia Rita	P	-	Panu Antonio	P	-
Andria Mariolino	P	-	Fundoni Carla	P	-	Pinna Fabio	P	-
Bisail Marco	P	-	Gavini Giambattista	P	-	Posadinu Teresa G.	P	-
Brianda Mariano G. A.	P	-	Ginesu Francesco	P	-	Profili Gian Carlo	P	-
Campus Gian Vittorio (Sindaco)	P	-	Luisi Christian	P	-	Rizzu Massimo	P	-
Carta Pasquale Antonio	P	-	Manca Marco	P	-	Serra Gian Carlo	P	-
Deiana Daniele	P	-	Masala Giuseppe	P	-	Sias Federico	P	-
Deiana Giuseppe	P	-	Mascia Giuseppe	P	-	Sini Enrico	P	-
De Martis Sofia	P	-	Masia Giovanni A. A.	P	-	Toschi Pilo Sebastiano	P	-
Demurtas Pietro	P	-	Murru Maurilio	P	-	Useri Laura	P	-
Desole Andrea	P	-	Orunesu Virginia Lucia	P	-	Ventura Giommaria	-	A
Dettori Marco	P	-	Palopoli Giuseppe	P	-			

Sono presenti le Assessori: Corda, Lugliè e Masala e gli Assessori: Lucchi, Mulas, Sardara e Sassu.
Sono assenti l'Assessora Arru e l'Assessore Meazza.

PRESIDENTE

Dott. Maurilio Murru

con la partecipazione del

SEGRETARIO GENERALE

Dott. Antonino Puledda

In continuazione di seduta il Presidente, posto in trattazione l'argomento in oggetto, cede la parola all'assessore al bilancio e tributi Sardara per l'illustrazione.

L'Assessore al bilancio e tributi Sardara illustra la proposta di deliberazione al Consiglio.

Il Presidente dichiara aperto il dibattito.

Intervengono: la consigliera Useri; il consigliere Andria e il consigliere Manca.

Il Presidente, poiché nessun altro Consigliere chiede di intervenire nel dibattito, cede la parola all'assessore Sardara per la replica.

L'Assessore al bilancio e tributi Sardara svolge la replica.

Per il contenuto dell'illustrazione, del dibattito e della replica dell'Assessore, si rinvia alla registrazione su supporto informatico che costituisce documentazione amministrativa ai sensi dell'articolo 49 del regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale.

Il Presidente aperta la fase delle dichiarazioni di voto, poiché nessun Consigliere chiede di intervenire, invita il Consiglio a deliberare.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta n. 5687 in data 26 giugno 2020 di cui all'oggetto, presentata dall'Assessore al bilancio e tributi;

VISTE:

- la legge n. 147, articolo 1 commi 639-728, del 27.12.2013 (legge di stabilità) che ha istituito l'Imposta unica comunale (IUC) disciplinando l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;
- la legge 30 dicembre 2019, n. 160, articolo 1, comma 738, che stabilisce quanto segue "... a decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI)";

AVUTO RIGUARDO all'articolo 52, comma 1, del D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in base al quale "le Province e i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto degli adempimenti dei contribuenti";

TENUTO CONTO delle deliberazioni ARERA (Autorità di regolazione per energia reti e ambiente):

- n. 443 del 31.10.2019 (Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018 - 2021), che per il MTR (metodo tariffario) per il primo periodo regolatorio conferma l'applicazione della TARI in coerenza con le linee generali definite nel D.P.R. n. 158/1999;
- n. 444 del 31.10.2019 (Disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati);

CONSIDERATI inoltre, sulla base di quanto disposto dall'articolo 1, comma 651, del D.L. n. 147/2013, i criteri per la commisurazione della tariffa, contenuti nel D.P.R. del 27 aprile 1999 n. 158, ove è statuito che l'Ente locale ripartisca tra le categorie di utenza domestica e non domestica l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa, secondo criteri razionali;

VISTI:

- l'articolo 27, comma 8, della legge n. 448/2001, il quale dispone che il comma 16 dell'articolo 53 della legge 2 dicembre 2000 n. 388, sia sostituito come a seguire: “Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione”;
- l'articolo 138 del D.L. n. 34/2020, che ha abrogato il comma 4 dell'articolo 107 del D.L. n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/2020, il comma 779 dell'articolo 1 della legge n. 160/2019, e il comma 683-bis dell'articolo 1 della legge n. 147/2013, al fine di allineare i termini di approvazione delle tariffe e delle aliquote TARI e IMU con il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020;
- l'articolo 53, comma 16, della legge n. 388/2000, che stabilisce quanto segue: “Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali ..., nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”;
- il D.L. n. 18/2020 (pubblicato sulla G.U. n. 70 del 17.3.2020) che ha ulteriormente differito il termine per l'approvazione del bilancio al 31 luglio 2020;

ACCERTATO che, in base al D.L. ultimo citato, il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e per l'approvazione dei regolamenti di cui sopra è pertanto parimenti differito al 31 luglio del corrente anno;

VISTO il Piano economico finanziario (PEF) per l'anno 2020, approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 26 del 23.6.2020, da trasmettere ad ARERA per l'esame e la definitiva approvazione;

DATO ATTO altresì che il citato D.P.R. n. 158/1999 prevede dei coefficienti di produttività fissati entro valori minimi e massimi;

VERIFICATO che fino all'annualità 2019 la ripartizione dei costi tariffari era fissata nel 48% per le utenze domestiche e nel 52% per le utenze non domestiche, nell'ottica di una politica di sostegno alle famiglie;

PRESO ATTO del Regolamento di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 39 del 30.4.2019 e successive modificazioni, e in particolare degli articoli 2.1, 2.2, 2.3 e 2.4, i quali contemplano, a far data dall'esercizio 2021, l'adozione di nuovi criteri qualitativi e quantitativi riferiti all'assimilazione dei rifiuti urbani, che comporteranno:

- l'esclusione dal Piano tariffario comunale di alcune categorie di utenze non domestiche, con facoltà del produttore di scegliere se conferire al servizio pubblico di raccolta o provvedere al recupero autonomamente;
- la conseguente ratifica da parte del Settore tributi circa la nuova posizione contributiva;

ACCLARATO che, a seguito della entrata in vigore di detta modifica regolamentare, si avrà una diminuzione della base imponibile TARI per le utenze non domestiche;

VALUTATO pertanto che, al fine di evitare aumenti tariffari troppo elevati nell'anno 2021, anno di prima vigenza della citata norma regolamentare, si rende opportuno redistribuire il carico tariffario per le famiglie e per le attività, al fine di garantire la copertura del 100% del costo del servizio determinato dal Piano economico finanziario (PEF);

RITENUTO dunque opportuno ripartire i costi tariffari tra le utenze domestiche e non domestiche in modo da contemperare i criteri di sostegno alle famiglie, l'incidenza nella produzione dei rifiuti e l'attuale contesto di crisi socio economica delle imprese, oltre a quanto suddetto riguardo alla diminuzione della base imponibile, contenendo pertanto gli aumenti tariffari sulle famiglie e determinando una riduzione tariffaria sulle utenze non domestiche, per una suddivisione dei costi così fissata:

- 49% utenze domestiche;
- 51% utenze non domestiche;

RILEVATO inoltre che, a fronte di un aumento del Piano economico finanziario (PEF) 2020 rispetto all'annualità 2019, gli incrementi tariffari sono stati contenuti al massimo anche in seguito al progetto di lotta all'evasione tributaria, dal quale è derivato un aumento della base imponibile in particolare fra le utenze domestiche, con un conseguente maggiore equilibrio nella suddivisione dei costi;

RICHIAMATO anche il D.L. n. 124/2019, articolo 58-quinquies, che prevede modifiche al D.P.R. n. 158/1999 riguardo la classificazione di uffici, istituti di credito e studi professionali, con la conseguente variazione tariffaria per gli studi professionali medesimi dalla categoria 11 (Uffici) alla categoria 12 (banche, istituti di credito);

RICORDATE le voci di costo da attribuire alla parte fissa e alla parte variabile della tassa, indicate nel Piano finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti, sopra evocato, che conduce alla seguente ripartizione dei costi per il servizio di gestione rifiuti annualità 2020, pari ad euro 27.230.903,91, la cui copertura è garantita come in appresso:

- euro 26.178.276,84 = proventi della tassa sui rifiuti;
- euro 180.000,00 = contributi ANCI, CONAI + extra CONAI;
- euro 769.754,79 = saldo gestione 2018;
- euro 102.872,28 = entrate Ministero istruzione università ricerca (MIUR)

RAVVISATA la necessità di determinare le tariffe per il servizio di gestione del ciclo dei rifiuti per l'anno 2020 nella misura prevista nell'allegato prospetto;

SPECIFICATO che, con l'applicazione delle tariffe viene data copertura a quanto indicato come "Proventi della tassa sui rifiuti";

EVIDENZIATO che il vigente "Regolamento comunale per l'applicazione della IUC", così stabilisce all'articolo 3:

- la tassa rifiuti (TARI) è determinata sulla base degli elenchi dei contribuenti iscritti in banca dati tributaria a seguito delle denunce presentate e degli accertamenti notificati;
- il versamento della TARI e il numero delle rate sono determinati annualmente con la deliberazione consiliare di approvazione delle tariffe;

SOTTOLINEATO che la deliberazione di indirizzo del Consiglio comunale n. 18 del 9.6.2020, inerente "Agevolazioni e dilazioni nel pagamento dei tributi comunali, a favore delle attività imprenditoriali, commerciali e professionali danneggiate dagli effetti dell'emergenza COVID19 – indirizzi", ha stabilito quanto in appresso per i versamenti della Tari riferiti all'anno 2020:

- 30.9.2020: versamento unica soluzione;
- 30.9.2020 – 31.10.2020 – 30.11.2020 – 31.12.2020: versamenti rateali;

RIMARCATO che l'articolo 13, comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011, inserito dall'articolo 15-bis del D.L. n. 34/2019, come modificato dalla legge di conversione n. 58/2019, prevede che:

- a decorrere dal 2020 i versamenti dei tributi la cui scadenza sia fissata dal Comune prima del 1 dicembre di ciascun anno debbano essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente;
- i versamenti la cui scadenza sia fissata dal Comune in data successiva al 1 dicembre debbano essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con conguaglio su quanto già versato;

CONSIDERATO pertanto opportuno, e più rispondente ai criteri di chiarezza e semplificazione nelle comunicazioni al contribuente, per effetto di quanto riportato al capoverso precedente, e a parziale rettifica del punto 2), lettera d) della richiamata deliberazione di Consiglio comunale n. 18 del 9.6.2020:

- non prevedere il versamento in unica soluzione e fissare in sole quattro rate i versamenti annuali, così da armonizzare le esigenze normative, procedurali e contabili relative al calcolo della tariffa che, come detto, per la quantificazione delle prime tre rate si deve basare sui valori delle tariffe dell'anno precedente (2019) e per l'ultima rata è invece basato sui valori delle tariffe 2020, oggetto del presente provvedimento, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno e con conguaglio su quanto già versato, secondo la tempistica indicata a seguire:
- 30.9.2020 – 31.10.2020 – 30.11.2020 – 31.12.2020: versamenti rateali

REPUTATO altresì di determinare le ulteriori scadenze riferite alle iscrizioni e variazioni, le cui dichiarazioni siano state rese dai contribuenti in corso d'anno (rimanendo pertanto escluse dall'elaborazione della Lista di carico principale), fissando le relative date così come a seguire:

- 28.2.2021: versamento unica soluzione;
- 28.2.2021 – 31.3.2021: versamenti rateali;

RIMARCATO che la deliberazione del Consiglio comunale n. 98 del 19.12.2019 ha modificato l'articolo 17 (Riduzioni) del Regolamento per l'applicazione dell'imposta unica comunale (IUC), prevedendo alla lettera g):

- la riduzione sulla parte variabile della tariffa per utenze domestiche e non domestiche che abbiano avviato il compostaggio degli scarti organici;

ACCLARATO che, essendo l'annualità 2020 periodo di transizione nel passaggio dall'attuale contratto d'appalto della raccolta rifiuti al nuovo appalto, allo stato attuale non è tecnicamente possibile quantificare analiticamente l'effettiva riduzione dei costi per effetto dell'attivazione dell'autocompostaggio domestico ai sensi di quanto previsto dall'articolo 5.2 del Regolamento di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, rendendosi pertanto necessaria la conferma della stessa riduzione già prevista per l'annualità 2019;

ATTESTATA quindi la ragionevolezza di applicare, a norma del vigente Regolamento per l'applicazione dell'Imposta unica comunale (IUC), le seguenti riduzioni, il cui costo è ricompreso all'interno del prefato Piano tariffario del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti e ripartito, ai fini della determinazione delle tariffe, tra le categorie di utenze domestiche e non domestiche:

- Articolo 17, comma 1, lettera a) = riduzione del 30% per l'abitazione tenuta a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
- Articolo 17, comma 1, lettera b) = riduzione del 30% per locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, qualora l'utilizzo non superi i 183 giorni nel corso dell'anno solare, e riduzione del 50% per i medesimi locali qualora l'utilizzo non superi i 90 giorni

nel corso dell'anno solare, alle condizioni stabilite nel citato articolo del Regolamento;

- Articolo 17, comma 1, lettera c) = riduzione del 30% per abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora per più di sei mesi all'anno all'estero;
- Articolo 17, comma 1, lettera d) = riduzione del 30% per fabbricati rurali ad uso abitativo;
- Articolo 17, comma 1, lettera e) = riduzione del 60% nelle zone in cui non è effettuata la raccolta;
- Articolo 17, comma 1, lettera f) = riduzione del 40% della parte variabile della tariffa alle utenze non domestiche produttrici di rifiuti speciali assimilati agli urbani, che dimostrino di aver avviato gli stessi al recupero. Tale riduzione è concessa a consuntivo a seguito di presentazione di idonea documentazione, a cura del soggetto interessato, a condizione che l'importo delle fatture presentate dal soggetto sia pari ad almeno il 40% di quanto dovuto;
- Articolo 17, comma 1, lettera g) = riduzione del 30% sulla parte variabile della tariffa per utenze domestiche e non domestiche che abbiano avviato il compostaggio degli scarti organici, alle condizioni stabilite nel citato articolo del Regolamento;
- Articolo 17, comma 1, lettera h) = riduzione del 30% sulla parte variabile della tariffa per le utenze non domestiche esercenti attività agricole e florovivaistiche che praticino il compostaggio per residui costituiti da sostanze naturali non pericolose, alle condizioni stabilite nel citato articolo del Regolamento;
- Articolo 17, comma 3, lettera a) = riduzione del 100% per le utenze domestiche costituite da nuclei familiari che occupino un immobile a titolo di abitazione e risultino inserite, nei dodici mesi precedenti la formazione della Lista di carico del tributo, negli elenchi dei beneficiari di sussidi economici del Comune nell'ambito di misure – nazionali, regionali o comunali – finalizzate al contrasto della povertà e all'inclusione sociale, con certificazione ISEE (indicatore situazione economica equivalente) non superiore a euro 3.000,00;

APPURATO che l'importo delle citate riduzioni, regolarmente coperto all'interno del Piano tariffario 2020, è stato fissato, in base alla banca dati e alle elaborazioni attuali, in euro 683.455,00;

RITENUTO opportuno approvare le seguenti ulteriori riduzioni, previste dall'articolo 17, comma 3, del Regolamento per l'applicazione dell'imposta unica comunale (IUC), che sono finanziate dalla fiscalità generale compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili nel bilancio, dando priorità alle utenze di cui alla lettera b), c) e infine alle utenze di cui alla lettera d):

- Articolo 17, comma 3, lettera b) = riduzione del 100% per le utenze non domestiche che occupano locali destinati principalmente ad attività volontarie di carattere socio-assistenziale tendenti alla riduzione dei bisogni materiali primari di persone in stato di povertà estrema;
- Articolo 17, comma 3, lettera c) = riduzione del 100% per le utenze non domestiche occupanti immobili destinati alle attività rivolte alla formazione ed all'assistenza spirituale e religiosa della persona ed alle attività a questa comunque connesse;
- Articolo 17, comma 3, lettera d) = riduzione del 50% per le utenze non domestiche che occupano locali destinati ad attività volontarie di aggregazione sociale a favore dei soggetti bisognosi. Tali utenze devono essere occupate da

associazioni iscritte nel Registro generale del volontariato della Regione Sardegna, istituito in applicazione della L.R. n. 39 del 13.9.1993, limitando il beneficio al Settore sociale, sezione "assistenza sociale";

VISTE:

- la deliberazione ARERA n. 158 del 5.5.2020, e tabelle allegate, concernente: "Adozione di misure urgenti a tutela delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, alla luce dell'emergenza da COVID-19";
- la nota di chiarimento IFEL inerente "Facoltà di disporre riduzioni del prelievo sui rifiuti anche in relazione all'emergenza da virus COVID-19";

RICHIAMATA ancora la deliberazione di indirizzo del Consiglio comunale n. 18 del 9.6.2020, che prevede per il 2020 ulteriori riduzioni rivolte a specifiche categorie di attività economiche legate in particolare alla straordinarietà del periodo e alla grave situazione socio economica determinata dall'emergenza COVID-19, prevedendo di:

a) esentare dal pagamento della parte variabile della tassa rifiuti le utenze non domestiche correlate ad attività produttive, commerciali e professionali obbligate alla chiusura a seguito delle disposizioni normative, o comunque chiuse al pubblico e tenute a riorganizzare le proprie attività attraverso il lavoro agile, per il periodo durante il quale tale chiusura ha avuto luogo;

b) esentare inoltre gli esercizi pubblici di cui all'articolo 5 della legge n. 287/1991, in considerazione della ridotta attività che potranno svolgere nei mesi a venire per le limitazioni tuttora vigenti, dal pagamento del 50% della parte variabile della TARI, fino al 31 luglio 2020;

c) esentare dal pagamento della TARI le maggiori superfici delle occupazioni di suolo pubblico autorizzate per i pubblici esercizi dall'ordinanza sindacale n. 39 del 22.5.2020, in applicazione dell'articolo 181 del D.L. n. 34/2020;

RIFERITO che in sede di discussione della succitata deliberazione n. 18 del 9.6.2020 è stato accolto un emendamento alla proposta di deliberazione presentata, e nell'urgenza dell'approvazione in Consiglio comunale della citata deliberazione, a causa di un mero errore materiale, al punto 2 lettera b), è stato omesso di inserire le attività commerciali fra le categorie beneficiarie delle riduzioni TARI, ed è stata riportata, sempre per mero errore materiale, nell'indicazione del periodo di riduzione, la data del 31 luglio 2020 in luogo di quella del 31 ottobre 2020, originariamente presente nella proposta presentata all'esame del Consiglio;

DATO ATTO pertanto di dover procedere, contestualmente all'approvazione di questa deliberazione, anche alla riformulazione corretta della suddetta disposizione sul punto 2 lettera b), così come a seguire: "di esentare inoltre gli esercizi pubblici di cui all'articolo 5 della legge n. 287/1991 e le attività commerciali, in considerazione della ridotta attività che potranno svolgere nei mesi a venire per le limitazioni tuttora vigenti, dal pagamento del 50% della parte variabile della TARI, fino al 31 ottobre 2020";

RIMARCATO che:

- l'importo delle riduzioni di cui alle precedenti lettere a) e b), pari ad euro 993.000,00, trova copertura attraverso il "Fondo per l'esercizio delle funzioni fondamentali degli Enti locali" di cui all'articolo 106 del D.L. n. 34/2020, attribuito al fine di concorrere ad assicurare ai comuni, alle province e alle città metropolitane le risorse necessarie per l'espletamento delle funzioni

fondamentali, per l'anno 2020, anche in relazione alla possibile perdita di entrate connesse all'emergenza COVID-19;

- ai sensi dell'articolo 1, commi 662, 663 e 664, della legge n. 147/2013, il Comune è altresì tenuto a disciplinare l'applicazione del tributo sui rifiuti in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico e che, ai sensi dell'articolo 1, comma 663 della stessa legge, la misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale della TARI, rapportata a giorno, maggiorata di un importo percentuale non superiore al 100 per cento;
- a tenore dell'articolo 1, comma 666, della citata legge n. 147/2013, è fatta salva l'applicazione del tributo a favore della Provincia;

VISTI:

- l'articolo 38-bis del D.L. n. 124 del 26 ottobre 2019, che assegna all'Agenzia delle entrate (Struttura di gestione F24) il compito di scorporare, a decorrere dal 1 giugno 2020, l'importo del TEFA dovuto alle Province e Città metropolitane e di riversarlo direttamente all'ente beneficiario al netto dello 0,30% di commissione spettante al Comune;
- l'articolo 1, comma 660, della legge n. 147/2013, ai sensi del quale il Comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del D. Lgs. n. 446/1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) ad e) del comma 659; con l'avvertenza che la relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune;
- la deliberazione ARERA n. 158 del 5.5.2020, afferente: "Adozione di misure urgenti a tutela delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, alla luce dell'emergenza da COVID-19";
- la nota di chiarimento IFEL inerente la "Facoltà di disporre riduzioni del prelievo sui rifiuti anche in relazione all'emergenza da virus COVID-19";
- il parere favorevole espresso dalla Municipalità della Nurra in data 6 luglio 2020;
- il parere favorevole espresso dalla 2ª Commissione consiliare permanente in data 7 luglio 2020;

RICONOSCIUTA la propria competenza alla luce delle vigenti disposizioni normative, statutarie e regolamentari;

RAVVISATA l'opportunità in sintonia con la proposta tecnica avanzata dagli uffici, di procedere con urgenza all'approvazione della presente deliberazione per le finalità in oggetto;

DATO ATTO che sulla proposta:

- è stato esperito, con esito favorevole, il controllo concomitante di regolarità amministrativa a cura del Segretario generale;
- è stato espresso il parere favorevole del responsabile del servizio sulla regolarità tecnica e del responsabile del servizio finanziario sulla regolarità contabile, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.e ii.;

VISTO l'esito della votazione, espressa per alzata di mano ed accertata con l'assistenza della scrutatrice, la consigliera Posadinu, e degli scrutatori, i consiglieri Luisi e Sias, presenti 33 (essendo uscita dall'aula la consigliera Orunesu), votanti e favorevoli 22, astenuti 10: la consigliera Fundoni ed i consiglieri Brianda, Dettori,

Panu, Masala, Pinna, Mascia, Andria, Ginesu e Deiana Daniele, il Presidente non prende parte alla votazione,

DELIBERA

1. di approvare, per i motivi esposti in premessa, le tariffe della tassa sui rifiuti (Tari) per l'anno 2020 nella misura di cui all'allegato prospetto, che fa parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di dare atto che i costi del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti previsti nel piano economico finanziario per l'anno 2020 sono pari a euro 27.230.903,91 la cui copertura è garantita come segue:
 - euro 26.178.276,84 = proventi della tassa sui rifiuti;
 - euro 180.000,00 = contributi ANCI, CONAI + extra CONAI;
 - euro 769.754,79 = saldo gestione 2018;
 - euro 102.872,28 = entrate Ministero istruzione università ricerca (MIUR);
3. di dare atto che con l'applicazione delle tariffe viene data copertura a quanto indicato come "Proventi della tassa sui rifiuti";
4. di prevedere la ripartizione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche rispettivamente per il 49% e per il 51%;
5. di applicare per l'anno 2020 i criteri necessari alla determinazione dei coefficienti riferiti alla parte fissa e parte variabile della tariffa per le utenze domestiche e non domestiche già approvati con deliberazione del Consiglio comunale n. 10 del 22.1.2019;
6. di fissare per l'anno 2020 le scadenze della TARI, a parziale rettifica del punto 2), lettera d) della deliberazione di Consiglio comunale n. 18 del 9.6.2020, suddividendo l'importo in quattro rate da versare secondo la tempistica di seguito indicata:
 - 30.9.2020 – 31.10.2020 – 30.11.2020 – 31.12.2020: versamenti rateali;
7. di stabilire per i contribuenti iscritti in corso d'anno e dopo l'emissione della Lista di carico principale le scadenze della TARI come di seguito indicate:
 - 28.2.2021; versamento unica soluzione;
 - 28.2.2021 – 31.3.2021: versamenti rateali;
8. di determinare inoltre per l'anno 2020 le seguenti riduzioni tariffarie, il cui costo è ricompreso ai fini della determinazione della tariffa all'interno del Piano tariffario, come già indicato in premessa:
 - Articolo 17, comma 1, lettera a) = riduzione del 30% per l'abitazione tenuta a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
 - Articolo 17, comma 1, lettera b) = riduzione del 30% per locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, qualora l'utilizzo non superi i 183 giorni nel corso dell'anno solare, e riduzione del 50% per i medesimi locali qualora l'utilizzo non superi i 90 giorni nel corso dell'anno solare, alle condizioni stabilite nel citato articolo del Regolamento;
 - Articolo 17, comma 1, lettera c) = riduzione del 30% per abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora per più di sei mesi all'anno all'estero;
 - Articolo 17, comma 1, lettera d) = riduzione del 30% per fabbricati rurali ad uso abitativo;

- Articolo 17, comma 1, lettera e) = riduzione del 60% nelle zone in cui non è effettuata la raccolta;
 - Articolo 17, comma 1, lettera f) = riduzione del 40% della parte variabile della tariffa alle utenze non domestiche produttrici di rifiuti speciali assimilati agli urbani, che dimostrino di aver avviato gli stessi al recupero. Tale riduzione è concessa a consuntivo a seguito di presentazione di idonea documentazione, a cura del soggetto interessato, a condizione che l'importo delle fatture presentate dal soggetto sia pari ad almeno il 40% di quanto dovuto;
 - Articolo 17, comma 1, lettera g) = riduzione del 30% sulla parte variabile della tariffa per utenze domestiche e non domestiche che abbiano avviato il compostaggio degli scarti organici, alle condizioni stabilite nel citato articolo del Regolamento;
 - Articolo 17, comma 1, lettera h) = riduzione del 30% sulla parte variabile della tariffa per le utenze non domestiche esercenti attività agricole e florovivaistiche che praticino il compostaggio per residui costituiti da sostanze naturali non pericolose, alle condizioni stabilite nel citato articolo del regolamento;
 - Articolo 17, comma 3, lettera a) = riduzione del 100% per le utenze domestiche costituite da nuclei familiari che occupino un immobile a titolo di abitazione e risultino inserite, nei dodici mesi precedenti la formazione della lista di carico del tributo, negli elenchi dei beneficiari di sussidi economici del Comune nell'ambito di misure – nazionali, regionali o comunali – finalizzate al contrasto della povertà e all'inclusione sociale, con certificazione ISEE (Indicatore situazione economica equivalente) non superiore a euro 3.000,00;
9. di sancire altresì, per l'anno 2020 le seguenti ulteriori riduzioni, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili nel bilancio:
- Articolo 17, comma 3, lettera b) = riduzione del 100% per le utenze non domestiche che occupano locali destinati principalmente ad attività volontarie di carattere socio-assistenziale tendenti alla riduzione dei bisogni materiali primari di persone in stato di povertà estrema;
 - Articolo 17, comma 3, lettera c) = riduzione del 100% per le utenze non domestiche occupanti immobili destinati alle attività rivolte alla formazione ed all'assistenza spirituale e religiosa della persona ed alle attività a questa comunque connesse;
 - Articolo 17, comma 3, lettera d) = riduzione del 50% per le utenze non domestiche che occupano locali destinati ad attività volontarie di aggregazione sociale a favore dei soggetti bisognosi. Tali utenze devono essere occupate da associazioni iscritte nel Registro generale del volontariato della Regione Sardegna, istituito in applicazione della L.R. n. 39 del 13.9.1993, limitando il beneficio al Settore sociale, sezione "assistenza sociale";
10. di prevedere ancora, per l'anno 2020 le seguenti esenzioni, dovute alla straordinarietà del periodo e della grave situazione socio-economica determinata dall'emergenza COVID-19, la cui copertura è garantita attraverso il "Fondo per l'esercizio delle funzioni fondamentali degli Enti locali" di cui all'articolo 106 del D.L. n. 34/2020, come a seguire:
- a) esenzione dal pagamento della parte variabile della tassa rifiuti per le utenze non domestiche correlate ad attività produttive, commerciali e professionali obbligate alla chiusura a seguito delle disposizioni normative, o comunque

- chiusure al pubblico e tenute a riorganizzare le proprie attività attraverso il lavoro agile, per il periodo durante il quale tale chiusura ha avuto luogo;
- b) esenzione per gli esercizi pubblici di cui all'articolo 5 della legge n. 287/1991 e le **attività commerciali**, in considerazione della ridotta attività che potranno svolgere nei mesi a venire per le limitazioni tuttora vigenti, dal pagamento del 50% della parte variabile della TARI, fino al **31 ottobre 2020**;
11. di esentare dal pagamento della TARI le maggiori superfici delle occupazioni di suolo pubblico autorizzate per i pubblici esercizi dall'ordinanza sindacale n. 39 del 22.5.2020, in applicazione dell'articolo 181 del D.L. n. 34/2020;
 12. di prescrivere che la tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente locali o aree pubbliche o di uso pubblico è determinata in base alla tariffa annuale del tributo rapportata a giorno e maggiorata del 50%;
 13. di dare atto che sull'importo della tassa su rifiuti (Tari) è fatta salva l'applicazione dell'addizionale provinciale nella misura del 5%;
 14. di prendere atto che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo della stessa nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;

Indi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'esito della votazione, espressa per alzata di mano ed accertata con l'assistenza della sopra citata scrutatrice e dei sopra citati scrutatori, presenti 33, votanti e favorevoli 22, astenuti 10: la consigliera Fundoni ed i consiglieri Brianda, Dettori, Panu, Masala, Pinna, Mascia, Andria, Ginesu e Deiana Daniele, il Presidente non prende parte alla votazione,

D E L I B E R A

- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm. e ii., riconosciuta l'esigenza di assicurare il sollecito dispiegamento delle sue finalità.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

Pubblicata all'albo del Comune dal al
senza opposizioni.

Sassari,

IL SEGRETARIO GENERALE

Letto ed approvato in seduta del
con deliberazione n.

Del che si è redatto il presente verbale

IL PRESIDENTE

F/TO **MURRU**

IL SEGRETARIO GENERALE

F/TO **PULEDDA**

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

IL SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il Segretario generale sottoscritto certifica che la presente deliberazione trovasi in corso di pubblicazione all'albo del Comune per 15 giorni consecutivi dal al

Sassari,

IL SEGRETARIO GENERALE

TASSA RIFIUTI ANNO 2020
utenze domestiche

n. componenti il nucleo	Q.Unit.Fis sa (prz/mq)	TVd = Quota variabile unitaria a carico del nucleo	totale tariffa utenze domestiche costo per nucleo
1	1,06	68,47	
2	1,23	123,25	
3	1,33	136,95	
4	1,42	150,64	
5	1,44	198,57	
6 o piu'	1,39	232,81	

utenze non domestiche

Attivita'	Q.Unit.Fis sa (prz/mq)	Quota variabile Costo/Mq per categ.	totale tariffa utenze non domestiche Costo/Mq per categ
01 Musei, Biblioteche, luoghi di culto, scuole, palestre, università, conviti e collegi privati	2,02	1,71	3,73
02 Cinematografi e Teatri	1,50	1,28	2,78
03 Autorimesse e magazz. senza vendita, vettori, depositi, trasportatori	1,15	1,21	2,36
04 Campeggi, Distributori carburanti e impianti sportivi	2,02	2,03	4,05
05 Stabilimenti balneari	1,12	1,61	2,73
06 Esposizioni: autosaloni, elettrodomestici, mobili, saloni auto nautici, manufatti e latterizi, sanitari, materiali per l'edilizia in genere	1,82	1,56	3,38
07 Alberghi con ristorante e pensionati con retta	3,23	3,87	7,10
08 Alberghi senza ristorante	2,72	2,95	5,67
09 Case di cura e riposo, istituti di assistenza e conventi, ospizi senza retta	2,88	2,99	5,87
10 Ospedali e cliniche universitarie	4,58	2,34	6,92
11 Uffici, agenzie, locali occupati dallo Stato ed Enti Pubblici, uffici e sedi politiche e sindacali, sedi sportive ed associazioni, circoli senza spaccio	3,75	3,20	6,95
12 Banche ed Istituti di credito, studi professionali	2,53	2,15	4,68
13 Negozi abbigliamento, calzature, gioielleria, ferramenta, autoricambi, librerie, cartolerie, mercerie, articoli da regalo, pelletterie	2,72	3,07	5,79
14 Edicole, farmacie, tabacchini, profumerie etc.	3,23	4,11	7,34
15 Negozi particolari quali filatelia tende, tappeti, tessuti carta da parati, cappelli, ombrelli, antiquariato	1,79	2,48	4,27
16 Banchi di mercato beni durevoli e generi non alimentari	3,81	3,25	7,06
17 Attiv. Artig. tipo botteghe parrucchiere, barbiere, estetista, sartoria, lavasecco, laboratorio odontotecnico.	3,81	3,68	7,49
18 Attiv. Artig. tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, tappezziere, frigorista, lavorazione ferro e metallo, riparazioni elettrodomestici, edilizia	2,46	2,47	4,93
19 Carrozzerie, autofficine, elettrauto, gommista, autolavaggio	2,91	3,12	6,03
20 Attivita' Industriali (capannoni): attività di produzione	1,05	2,56	3,61
21 Attivita' artigianali specifiche: televisioni, timbrifici, fotocomposizioni, tipografie, orafi, imprese di pulizie, studi fotografici, copisterie e videogiochi pizzerie e attività similari da asporto	1,44	1,88	3,32
22 Ristoranti, Trattorie, Pizzerie, Osterie, Pub, Spaghetterie, circoli con spaccio	10,90	9,31	20,21
23 Mense, birrerie, burgerie, paninoteche, rosticcerie e gastronomie	8,17	6,96	15,13
24 Bar, Caffè, Pasticcerie, Gelaterie	8,21	6,99	15,20
25 Supermercato, Pane e Pasta, Salumi e formaggi, macellerie, generi alimentari	5,00	6,68	11,68
26 Plurilicenze alimentari e/o miste	5,00	6,70	11,70
27 Ortofrutta, Pescherie, Fiori e Piante	14,17	12,11	26,28
28 Ipermercati di generi misti, centri commerciali, vendita ingrosso	8,75	7,45	16,20
29 Banchi di mercato generi alimentari	10,74	9,17	19,91
30 Discoteche, Night club, sale giochi	6,12	5,22	11,34